

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.1/1450/2013

OGGETTO: COMUNE DI CHIERI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. N. 13 – (ART. 19 D.P.R. 327/2001 E S.M.I.) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante semplificata al P.R.G.C. n. 13 adottato dal Comune di Chieri, con deliberazione del C.C. n. 93 del 28/09/2012, contestuale all'approvazione del progetto preliminare inerente la riqualificazione di Corso Torino OPERA B13/2013 (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), trasmesso alla Provincia in data 26/11/2012 per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(*prat. n. 02/2012*)

visto l'articolo n. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*", il quale prevede tra l'altro che "... l'approvazione del progetto preliminare o definitivo (di un'opera) *da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico ...*", qualora il progetto non risulti conforme alle previsioni urbanistiche;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad approvare il progetto preliminare di riqualificazione di corso Torino ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 con contestuale adozione del progetto preliminare della Variante semplificata n. 13 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 93 del 28/09/2012;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante semplificata in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone per la realizzazione di una pista ciclo/pedonale nel tratto di C.so Torino tra via Tetti Borra e il ponte sul rio Tepice l'istituzione del vincolo all'esproprio su terreni privati per una superficie di 2.368 mq;
Nell'Atto deliberativo d'adozione della Variante, l'Organo Tecnico Comunale, previo consultazione dei Soggetti con competenze ambientali, ha emesso il provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale espresso sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. prot. n. 697939/LB6 del 12/09/2012;

consultato il Servizio Pianificazione e Trasporti in data 14/12/2012;

preso atto che il Comune di Chieri è esonerato dall'adeguamento al PAI (D.G.R. 63-5679 del

25.03.2002);

dato atto che la Provincia di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

visti:

- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro Varianti;

il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. di formulare, in merito al progetto preliminare della Variante semplificata al P.R.G.C., adottato dal Comune di Chieri con deliberazione C.C. n. 93 del 28/09/2012 congiuntamente all'approvazione del progetto preliminare inerente la riqualificazione di Corso Torino OPERA B13/2013 con la realizzazione di una pista ciclo-pedonale, la seguente osservazione:
 - a titolo di apporto collaborativo si evidenzia che la riqualificazione di C.so Torino oltre ad interferire con la fermata bus, all'altezza del n. civ. 30, interferisce anche con un punto di fermata bus in corrispondenza del n. civ. 47 (bv. via Grosso), non segnalato dalla documentazione trasmessa; in proposito si invita l'Amministrazione comunale a verificare e, se del caso, consultare gli Enti competenti per ottenere le relative autorizzazioni;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;

3. **di trasmettere** al Comune di Chieri ed alla Regione Piemonte la presente determina per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino, 09/01/2013

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale